

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA**

**Del/Par n. 173 /2011**

composta dai seguenti magistrati:

Pres. di Sezione Vittorio Lomazzi

Presidente

Cons. Silvano Di Salvo

Relatore

Cons. Tommaso Viciglione

Cons. Corradino Corrado

Cons. Francesco Uccello

Cons. Laura Cafasso

**ha adottato la seguente deliberazione nell'adunanza del 22 febbraio 2011**

Visto l'art.100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Visto il r.d. 12 luglio 1934, n° 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n° 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003 n° 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n° 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista, in particolare, la deliberazione n° 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n° 244;

Vista la deliberazione n° 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle autonomie della Corte dei conti in data 4 giugno-3 luglio 2009;

Visto l'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009 n° 78, convertito nella legge 3 agosto 2009 n° 102;

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n° 74/2009 del 30 settembre 2009;

Visti altresì i principi decisionali individuati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n° 8/AUT/2008 del 12 maggio-4 luglio 2008 e le indicazioni procedurali di cui alla nota del Presidente della Corte dei conti n° 2789 del 28 settembre 2009;

Vista la nota n° 1162 di prot. in data 18 gennaio 2011 a firma del Sindaco del Comune di Sant'Anastasia (NAPOLI), con la quale viene richiesto parere di questa Sezione ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n° 131;

Vista l'ordinanza presidenziale n° 13 del 21 febbraio 2011 con la quale la questione, assegnata al magistrato relatore il 25 gennaio 2011, è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore, Consigliere Silvano DI SALVO;

**PREMESSO**

Con la nota meglio descritta in epigrafe, il Sindaco del Comune di Sant'Anastasia (NAPOLI) chiede a questa Sezione :

*- "se la decurtazione del 10 % sui compensi agli organi di indirizzo, controllo, etc., prevista dall'art. 6, comma 3, del d.l. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, si debba applicare al nucleo di valutazione, al controllo di gestione e al collegio dei revisori dei conti";*

- se, in presenza di funzioni nuove e più ampie svolte dal nuovo Organismo indipendente di valutazione (relativamente al quale l'Ente ha "*predisposto lo schema di regolamento per l'istituzione e il funzionamento....non ancora approvato*" ) rispetto al Nucleo di valutazione attualmente in carica, trovi comunque applicazione (per i compensi da erogare al nuovo O.I.V.) la predetta normativa riduttrice, atteso che sorgono perplessità al riguardo in quanto "*il nuovo organismo indipendente di valutazione svolge nuove e maggiori funzioni rispetto al vecchio nucleo di valutazione, per cui è sembrato logico prevedere un aumento dei corrispettivi*".

#### **CONSIDERATO**

In rito, nel richiamare l'orientamento sin qui seguito dalla Sezione in ordine all'ammissibilità soggettiva delle richieste di parere in materia di contabilità pubblica avanzate direttamente dall'organo comunale munito di rappresentanza legale esterna, ritiene il Collegio senz'altro ricevibile, nelle more della istituzione del Consiglio delle autonomie locali nella Regione Campania, l'istanza avanzata dal Sindaco del Comune di Sant'Anastasia (NAPOLI), in quanto formulata dall'organo di vertice di detta Amministrazione, legittimato ad esprimere la volontà dell'Ente e ad impegnare lo stesso verso l'esterno ai sensi dell'art. 50 del d. lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

La richiesta di parere in trattazione va reputata altresì oggettivamente ammissibile, in quanto ricadente nell'ambito della "*materia della contabilità pubblica*" nell'accezione di cui all'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n° 131, specie per le esigenze consultive rappresentate con riferimento a disposizioni volte al contenimento della spesa pubblica attraverso la previsione della riduzione dei costi degli apparati amministrativi delle pubbliche amministrazioni (in termini : Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, 23 dicembre 2010, n° 1072/2010).

Nel merito della questione sottoposta alle valutazioni della Sezione vanno poi svolte le seguenti considerazioni.

L'art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010 n° 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n° 122, testualmente prevede, per quello che qui interessa, che : "*Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma...*".

Come già osservato al riguardo da questa Corte, nell'ambito applicativo delle suddette disposizioni ricadono senz'altro le Province ed i Comuni, enti non solo inclusi nell'elenco delle "*pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*" cui fa riferimento il predetto testo normativo (vedasi Comunicato dell'Istituto nazionale di statistica del 24 luglio 2010, in g.u. n° 171 del 24 luglio 2010), ma altresì non compresi, a differenza di quanto previsto al comma 64 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005 n° 266 per una precedente, analoga riduzione, tra quelli (Regioni, Province autonome ed Enti del Servizio sanitario nazionale) ora espressamente esclusi dall'applicazione "*in via diretta*" delle disposizioni di cui all'art. 6 del menzionato decreto-legge n° 78 del 2010 ai sensi del comma 20 dello stesso art. 6 (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, par. n° 1072/2010 cit.).

Ciò premesso, al fine di fornire risposta al primo dei quesiti posti dall'Ente interpellante, va dunque affrontata la questione dell'applicabilità o meno del predetto comma 3, e, in particolare, della riduzione "automatica" del 10 per cento delle indennità, dei compensi, dei gettoni, delle retribuzioni o delle altre utilità comunque denominate ivi prevista –tra gli altri- anche agli emolumenti spettanti al Nucleo di valutazione, alla struttura alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione e all'Organo di revisione economico finanziaria dei Comuni.

Sul punto questa Corte ha già ripetutamente risolto in senso affermativo il predetto quesito, sollevato in sede consultiva presso altre Sezioni regionali di controllo, con

riferimento sia all'Organismo indipendente di valutazione (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, 23 dicembre 2010, n° 1072), sia all'Organo di revisione economico-finanziaria (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, 25 gennaio 2011, n° 13; Sezione regionale di controllo per la Toscana, 9 dicembre 2010, n° 204), peraltro non mancando di evidenziare come l'ampiezza e la generalità della formulazione della norma in argomento conduca a non ravvisare distinzioni connesse alla natura o alla composizione degli organi amministrativi, tra i quali, dunque, va ricompreso anche l'Organo deputato al controllo di gestione, parimenti menzionato dall'Ente interpellante nel primo quesito in trattazione.

Qui richiamate e condivise *per relationem* le argomentazioni già svolte nei pareri di questa Corte innanzi menzionati, va peraltro rimarcato in questa sede non solo che l'omologo art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005 n° 266 (espressamente richiamato dal comma 3 dell'art. 6, comma 3 del decreto-legge n° 78 del 2010) già comportava l'applicazione della riduzione ivi prevista anche ai compensi spettanti ad organi di revisione economico-finanziaria ancorché sulla base di una formulazione meno ampia delle disposizioni qui in esame (pur con le limitazioni di cui al successivo comma 64 dello stesso art. 1), ma che comunque l'aggiuntivo riferimento ai *"titolari di incarichi di qualsiasi tipo"* di cui al più recente e già menzionato art. 6, comma 3 rende palese l'intenzione del legislatore di non prevedere alcuna eccezione tra i soggetti destinatari di emolumenti comunque denominati corrisposti dagli enti locali ivi contemplati, rafforzando la portata generale e indifferenziata dell'attuale riduzione (ovviamente, anche in questo caso, con le limitazioni –che, come già innanzi precisato, non rilevano nella fattispecie all'esame di questa Sezione- di cui al comma 20 del medesimo art. 6; cfr. anche Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la programmazione - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio, Programma annuale 2011, 16 novembre 2010, ultimo paragrafo).

In ordine al secondo quesito posto alla Sezione con riferimento all'applicazione o meno della riduzione in argomento anche sui compensi da prevedere eventualmente in futuro per componenti dell'Organismo indipendente di valutazione (che, nel caso di specie, non risulta ancora formalmente istituito e per il quale, secondo uno schema di regolamento comunale non ancora approvato, sono previste nuove e maggiori funzioni rispetto all'attuale Nucleo di valutazione), occorre considerare che dal punto di vista contabile non sussiste soluzione di continuità tra il regime di spesa dei Nuclei di valutazione e quello degli O.I.V. eventualmente istituiti in sostituzione dei predetti Nuclei, sicché non può configurarsi alcuna preclusione all'applicazione della riduzione di cui all'art. 6, comma 3, del decreto-legge n° 78 del 2010 anche nei confronti di componenti di Organismi indipendenti di valutazione materialmente insediati successivamente alla data di riferimento e di raffronto del 30 aprile 2010 (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n° 1072/2010 cit.).

Al riguardo si consideri non solo che l'eventuale istituzione degli Organismi indipendenti di valutazione della performance non deve comportare *"nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"* (art. 14, comma 1, del d. lgs. 27 ottobre 2009 n° 150), ma che comunque *"agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo [O.I.V. – n.d.r.] si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno"* (art. 14 cit., comma 11 – cfr. anche il comma 9), talché anche un ampliamento delle funzioni già previste per i Nuclei di valutazione non può incidere né sul volume né sullo stesso regime contabile delle risorse di funzionamento di cui si discute, dovendo conseguentemente essere preso a base dell'operazione di riduzione di cui alla già menzionata disposizione di cui all'art. 6, comma 3, del decreto-legge 78 del 2010 l'ammontare degli *"importi risultanti alla data del 30 aprile 2010"* riferiti agli emolumenti corrisposti a tale data a componenti dell'Organo di valutazione (Nucleo di valutazione o, se già istituito al 30 aprile 2010, Organismo indipendente di valutazione).

Peraltro, pur non essendo questa la sede nella quale sindacare l'adeguatezza del sinallagma tra prestazioni e compensi a fronte del prospettato incremento quantitativo e qualitativo delle funzioni dell'Organismo indipendente di valutazione della performance rispetto a quelle previste per il Nucleo di valutazione, e fatta salva ogni valutazione – parimenti estranea alle finalità e ai compiti della funzione consultiva esercitata da questa Corte ex art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n° 131- in ordine alla pur evocata incidenza della riduzione generalizzata dei compensi in argomento sulla autonomia dell'ente locale e sulla possibilità di completa attuazione dei requisiti di indipendenza e di professionalità che devono caratterizzare gli Organi in questione, va qui richiamato

l'orientamento di recente manifestato dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (istituita ex art. 13 del menzionato d. lgs. n° 150 del 2009) con la deliberazione n° 121/2010 approvata nella seduta del 9 dicembre 2010, nella quale può leggersi, al "profilo 6", che *"...considerato che l'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, non trova applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio disposto dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009), la Commissione ritiene che rientri nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o meno l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)"* (cfr. anche la deliberazione della medesima Commissione n° 6/2011 in data 3 febbraio 2011), sicché in sede deliberativa l'Ente interpellante potrà meglio valutare, *de iure condito* e nell'esercizio della propria discrezionalità, tutte le problematiche, le esigenze e le conseguenze, anche contabili, connesse ad un eventuale mutamento di regime giuridico della funzione di valutazione di cui si discute.

Nelle considerazioni ed osservazioni esposte è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite della Segreteria del Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 22 febbraio 2011.

IL RELATORE

f.to Cons. Silvano DI SALVO

IL PRESIDENTE

f.to Pres. Sez. Vittorio LOMAZZI

Depositato in Segreteria in data 22 febbraio 2011

Il Funzionario preposto al servizio di supporto  
f.to Dott. Mauro Grimaldi